



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA RISORSE UMANE
SETTORE GESTIONE PERSONALE DOCENTE E CARRIERE

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e successive modificazioni;

VISTA la legge 9.05.1998, n. 168;

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 6;

VISTA la legge 27.12.2017, n. 205 ed in particolare l'art 1, comma 629;

VISTO il D.R. n. 975 del 19.11.2020 con cui è stato emanato il *"Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 629 della Legge n. 205 del 27.12.2017"*;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 28.09.2022 e 29.09.2022 con le quali sono state approvate le proposte di modifica e integrazione al testo del Regolamento approvato con D.R. n. 975 del 19.11.2020;

DECRETA

Art. 1 - E' emanato il *"Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 629 della Legge n. 205 del 27.12.2017"*.

Art. 2 - Tale Regolamento, allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale, annulla e sostituisce il precedente Regolamento emanato con D.R. n. 975 del 19.11.2020.



Art. 3 - Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto ed è pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito istituzionale dell'Università degli Studi del Molise.

IL RETTORE
Prof. Luca BRUNESE

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 205 del 27.12.2017.

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale biennale (d'ora in poi scatto).
2. I destinatari del presente regolamento sono i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito, che abbiano maturato due anni di anzianità utile per l'attribuzione dello scatto, in seguito all'inquadramento nel nuovo regime stipendiale, in applicazione del D.P.R. 15.12.2011, n. 232, ancorchè cessati dalla qualifica, a seguito di passaggio di ruolo o per pensionamento, al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 2

(Presentazione della relazione biennale e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale)

1. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ha cadenza quadrimestrale.
2. I professori e i ricercatori che abbiano maturato i due anni di anzianità sono tenuti a presentare una relazione – secondo il modello allegato al presente regolamento – sul complesso delle attività didattiche (ove applicabile), di ricerca e gestionali svolte nel biennio precedente unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca e gestionali viene considerato il biennio solare antecedente alla data di maturazione del diritto allo scatto, con esclusione dell'anno solare in corso. Ai fini della valutazione delle attività didattiche viene considerato il biennio accademico antecedente alla data di maturazione del diritto allo scatto, con esclusione dell'anno accademico in corso.
3. Il procedimento è avviato, a cura del Settore Gestione Personale Docente e carriere, mediante la pubblicazione sul sito di Ateneo in apposita pagina web dell'elenco dei professori e ricercatori che, nel corso del quadrimestre precedente, hanno maturato i due anni di anzianità utili per la richiesta di attribuzione dello scatto. Della pubblicazione dell'elenco viene data comunicazione a tutti i docenti via mail.
4. La domanda di partecipazione con la relazione, contenente la richiesta di attribuzione dello scatto, deve essere presentata perentoriamente entro il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3. La documentazione pervenuta oltre i termini non sarà valutata.

Art. 3

(Modalità di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto biennale)

1. L'accertamento della conformità della domanda di partecipazione a quanto previsto dal presente Regolamento e la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione dello scatto è effettuata da una Commissione di Ateneo nominata dal Rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 4.
2. Il procedimento si conclude entro due mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 2 comma 4.
3. Per i professori ordinari e i professori associati, conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che:
 - hanno svolto nel biennio di riferimento i compiti loro affidati di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - hanno pubblicato, nel biennio di riferimento, almeno 1 prodotto presentabile ai fini della VQR e risultante dal Catalogo di ricerca dell'Ateneo (IRIS);
 - hanno svolto nel biennio di riferimento i compiti gestionali eventualmente affidati;
 - hanno partecipato, nel biennio di riferimento, alle adunanze degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento e Consiglio/i di Corso di Studio in cui si è docenti di riferimento) con una percentuale di presenza media non inferiore al 50%. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti.
- 3bis. Nel calcolo della percentuale di presenza negli organi collegiali di riferimento, sono computate anche le assenze giustificate.
4. Per i ricercatori a tempo indeterminato, conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che:
 - hanno svolto nel biennio di riferimento i compiti loro affidati di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - hanno pubblicato, nel biennio di riferimento, almeno 1 prodotto presentabile ai fini della VQR e risultante dal Catalogo di ricerca dell'Ateneo (IRIS);
 - hanno svolto nel biennio di riferimento i compiti gestionali eventualmente affidati;
 - hanno partecipato, nel biennio di riferimento, alle adunanze degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento e Consiglio/i di Corso di Studio in cui si è docenti di riferimento) con una percentuale di presenza media non inferiore al 50%. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti.
- 4bis. Nel calcolo della percentuale di presenza negli organi collegiali di riferimento, sono computate anche le assenze giustificate.
5. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, compresi i periodi di collocamento in aspettativa, con l'eccezione dei periodi di malattia inferiori a 60 giorni e dei periodi di congedo per motivi di studio e ricerca, la maturazione del biennio utile slitta fino al completamento del biennio di effettivo servizio.

6. I periodi di congedo per motivi di studio e ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2 comma 4 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
7. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso di tutti i requisiti indicati nei commi precedenti.
8. I soggetti che, all'esito del procedimento di verifica, non risultino in possesso in tutto o in parte dei suddetti requisiti, possono richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale non prima che siano trascorsi 365 giorni dalla data della precedente maturazione.
I soggetti che non presentino la domanda nei termini previsti, pur avendo maturato i due anni di anzianità utile, possono richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale non prima che siano trascorsi 365 giorni dalla data della precedente maturazione.
In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.
9. In ragione della peculiare tipologia di impegno richiesto, al Rettore e ai Direttori di Dipartimento che abbiano svolto il mandato per l'intera durata del biennio di riferimento, lo scatto di anzianità sarà attribuito automaticamente al momento della maturazione del relativo diritto. Nel caso in cui il Rettore o i Direttori di Dipartimento abbiano svolto nel biennio di riferimento solo parte del mandato, dovranno produrre la domanda di valutazione con l'indicazione dei dati richiesti riferiti al solo periodo in cui hanno svolto il loro compito istituzionale.
10. Per i Presidenti di Corso di Studio che abbiano svolto il mandato durante il biennio di riferimento o che maturino il diritto allo scatto di anzianità durante il mandato, viene esclusivamente valutato l'assolvimento dei compiti didattici nel biennio di riferimento.

Art. 4

(Commissione di valutazione)

1. La Commissione di valutazione è nominata entro il 31 dicembre di ogni anno dal Rettore, ed è costituita da un professore Ordinario per ciascun Dipartimento. La commissione, non rinnovabile, dura in carica un anno solare ed è composta da professori che non maturano nell'anno l'anzianità in ruolo per il diritto all'eventuale attribuzione dello scatto. Tra i componenti assume le funzioni di presidente il professore più anziano nel ruolo.
2. Il Settore Gestione Personale Docente e carriere fornisce ai Dipartimenti la lista dei nominativi dei professori ordinari ai fini della designazione di cui al comma 1.
3. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 5

(Reclami)

1. Il procedimento di verifica e valutazione si conclude entro due mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 2, comma 4.
2. Al termine del procedimento la Commissione invia l'esito della valutazione all'Amministrazione, che provvede a pubblicare nell'apposita pagina web l'elenco degli aventi diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale sul sito di Ateneo.
3. Eventuali reclami avverso la non inclusione nell'elenco degli aventi diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale di cui all'art. 2, comma 3 potranno essere

presentati al Senato Accademico nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco. Il Senato Accademico si esprimerà con delibera nella prima riunione utile.

Art. 6

(Attribuzione dello scatto stipendiale)

1. A conclusione del procedimento di cui ai precedenti articoli, il Rettore dispone, con proprio decreto, l'attribuzione dello scatto di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 232 del 15.12.2011 a favore dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito una valutazione positiva.
2. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.

Art. 8

(Emanazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, approvato dagli organi competenti, è emanato dal Rettore e reso pubblico sul sito di Ateneo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'emanazione del relativo decreto rettorale.